



Corso di studi
DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

I DOVERI E I DIVIETI DEL CODICE DEONTOLOGICO

21 aprile 2008

Avv. Fabrizio Ariani

Definizione di deontologia

- L'insieme delle regole giuridiche, di contenuto etico e comportamentale, che disciplinano la correttezza dell'attività del professionista nei rapporti con il mondo esterno, sia nell'ambito lavorativo che in quello privato
- Si tratta di vere e proprie norme giuridiche, che prescindono dalla loro natura (morale, giurisprudenziale, consuetudinaria o positiva), giacché la violazione di esse comporta sanzioni giuridiche; come tali sono quindi vincolanti per tutti gli appartenenti alla professione, sia avvocati che praticanti.

- Corte di Cassazione Sezioni Unite 20.12.2007,n. 26810:
 - (i) quale principio di diritto – cioè quale cardine dell'intero ordinamento giuridico – in applicazione dell'art. 384 cod.proc.civ., sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 < *le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità*>;
 - (ii) le norme deontologiche forensi sono dunque vere e proprie norme giuridiche , da intendersi non quali dettaglio della clausola generale prevista dalla legge forense (art. 12 RDL 1578/1933), ma quale esito della "delega (...) effettuata dalla legge statale (...)" per cui trattasi di un fenomeno di formazione legislativa attraverso il rinvio alle determinazioni dell'autonomia collettiva (qui ordinamentale) che assumono, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco;
 - (iii) le regole deontologiche escono perciò dal recinto corporativo ed autoreferenziale e si pongono come parametri dell'affidamento che la collettività può riporre sull'agire dell'avvocato (con le intuibili conseguenze in punto tutelabilità della pretesa da parte della collettività ad un agire conforme a quei comportamenti).

Fonti della deontologia forense

- Legge professionale
- Codice civile
- Codice di procedura civile
- Codice penale e di procedura penale



Codice deontologico

Legge professionale (RDL 1578/33)

- **Art. 12** – *Gli avvocati debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.*
- **Art. 38** – *Gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.*

- Dignità
- Decoro
- Lealtà
- Probità

Concetti cardine della deontologia
Necessità di contenuto concreto.



- Codice deontologico

Struttura del Codice deontologico

- Preambolo
- Titolo 1: doveri generali
- Titolo 2: rapporti con i colleghi
- Titolo 3: rapporti con la parte assistita
- Titolo 4: rapporti con i terzi
- Norma di chiusura

- in particolare:
 - il Titolo 1 contiene **doveri** di carattere generale e inderogabili da parte dell'Avvocato
 - i Titoli successivi contengono **obblighi**, anch'essi inderogabili, ma di carattere secondario rispetto ai doveri generali
 - Le disposizioni specifiche del codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi (ART. 60. - Norma di chiusura)

Titolo 1°: doveri (artt. 5 / 16 - 18)

- ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.
- ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.
- ART. 7. - Doveri di fedeltà.
- ART. 8. - Doveri di diligenza.
- ART. 9. - Doveri di segretezza e riservatezza.
- ART. 10. - Doveri di indipendenza.
- ART. 11. - Doveri di difesa.
- ART. 12. - Doveri di competenza.
- ART. 13. - Doveri di aggiornamento professionale
- ART. 14. - Doveri di verità.
- ART. 15. - Doveri di adempimento previdenziale e fiscale.
- ART. 16. - Doveri di evitare incompatibilità.
- ART. 18. – Rapporti con la stampa

Titolo 1°: divieti (artt. 19 - 21)

- ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela.
- ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
- ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

- Art. 5 (probità, dignità, decoro):
 - Obblighi per il comportamento dell'avvocato in generale
 - procedimento disciplinare in caso di illecito penale
 - Procedimento disciplinare in caso di fatti estranei alla professione che si riflettano sulla reputazione e sull'immagine della classe forense
- Art. 6 (lealtà e correttezza):
 - Doveri specifici per l'attività processuale (art. 88 cpc, art. 105 cpp, art. 12 l.prof.), ma da intendersi estesi a tutta l'attività professionale
- Art. 7 (fedeltà):
 - Conseguenza diretta della natura fiduciaria del rapporto tra avvocato e cliente
 - Divieto di atti contrari all'interesse del cliente (infedele patrocinio)
 - Doppia fedeltà: cliente e ordinamento

Art. 5:

casistica

- L'avvocato che compia atti di 'esproprio proletario'
- L'avvocato che compia atti fraudolenti per sottrarsi ai creditori
- L'avvocato che ometta il versamento degli assegni di mantenimento
- L'avvocato che colpisca con uno schiaffo l'interlocutore
- L'avvocato che svolga attività di intermediazione finalizzata a procurare accompagnatrici a clienti di agenzia da lui costituita
- L'avvocato che abbia aggredito la moglie sulla pubblica via
- L'avvocato che si esibisca in locali notturni con numeri di 'striptease'
- L'avvocato che commetta reati
- L'avvocato che tenti di falsare la regolarità dagli esami di abilitazione

Art. 6:

casistica

- La proliferazione di processi civili e penali contro clienti, colleghi, magistrati
- La fissazione di udienza di comparizione a distanza di anni
- Tentativo di inserimento della delega a margine di un atto già depositato
- Richiesta di forma esecutiva malgrado l'opposizione in corso
- La sottrazione dai fascicoli processuali di atti o documenti
- La falsificazione o alterazione di documenti, certificati, verbali
- Autentica di firma apocrifa o di persona defunta
- Falsificazione ripetuta di firma per incassare somme del cliente e trattenerle (mesi sei sospensione!!)

Art. 7:

casistica

- Dopo aver difeso una parte, assumere la difesa della controparte nella medesima vicenda
- Assunzione di difesa di due parti con interessi divergenti
- Svolgimento dell'incarico non a vantaggio del cliente, ma di un terzo a lui legato da rapporto di interesse
- Rivelazione a controparte notizie riguardanti il cliente
- Consentire la rimessione in termini del collega avversario
- Non eccepire decadenze

- Art. 8 (diligenza):
 - Adempimento con diligenza al mandato professionale

- Art. 9 (segretezza e riservatezza):
 - Il diritto-dovere di segreto costituisce una componente fondamentale dell'attività professionale e trova la sua origine nel rapporto fiduciario
 - **Diritto** dell'avvocato di astenersi dal deporre in giudizio (artt. 249 cpc e 200,201,256 cpp)
 - Oggetto del **dovere**: - attività prestata; - informazioni fornite dal cliente; - informazioni conosciute a) in dipendenza del mandato b) anche se il mandato non è accettato
 - Si estende a collaboratori e dipendenti
 - Eccezioni per le quali la divulgazione è consentita per lo stretto necessario:
 - Svolgimento attività di difesa
 - Impedire all'assistito la commissione di un reato grave
 - Controversia fra avvocato e assistito
 - Procedimento su modalità di difesa degli interessi dell'assistito

Art. 9:

casistica

- Dovere di non rivelare gli incarichi professionali ricevuti dal cliente
- L'avvocato che consenta la conoscenza di documenti riservati del cliente
- In caso di perquisizione domiciliari, garanzia ex art. 304 cpp
- Avvocato che faccia partecipare al colloquio con cliente, un estraneo al fine di futura testimonianza
- Il segreto opera anche verso ex clienti
- Interviste su motivi di rinuncia al mandato
- Caso particolare: omicidio Piazzale Lotto

- Art. 10 (indipendenza):
 - Libertà da pressioni o condizionamenti esterni
 - Divieto di interessi personali
- Art. 11 (dovere di difesa):
 - Doveri di assumere la difesa d'ufficio
 - Doveri di assumere il gratuito patrocinio
 - Divieto di richiedere compenso per quest'ultimo
- Art. 12 (competenza):
 - L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza
- Art. 13 (aggiornamento professionale):
 - Doveri di rispettare i regolamenti in materia di aggiornamento professionale

Art. 10-11:

casistica

- L'avvocato che presta l'attività professionale per società di recupero crediti, inserendo il proprio studio presso la sede della società
- Partecipazione come accomandante a società per il recupero crediti, prestando attività professionale
- Associazione in partecipazione con società di recupero crediti
- Costituzione dello studio presso società commerciali, agenzie di assicurazione, menzione su carta intestata
- Il difensore d'ufficio che non si presenta in udienza
- Il difensore di fiducia che abbandona la difesa, non presentandosi all'udienza dibattimentale

- Art. 14 (verità):
 - Divieto di attività volte ad ingannare il giudice
 - Divieto di introduzione nel processo di prove false
- Art. 15 (adempimento previdenziale e fiscale):
 - Rispetto delle norme fiscali e previdenziali
- Art. 16 (incompatibilità):
 - Doveri di evitare situazioni di incompatibilità (art.3 L.prof.)
 - Divieto di attività commerciale o mediazione
- Art. 18 (rapporti con la stampa):
 - Doveri di equilibrio e misura nelle interviste
 - Rispetto degli interessi dell'assistito nel rilascio di notizie
 - Divieto di iniziative 'protagonistiche'

Art. 14:

casistica

- L'avvocato che dichiara, contrariamente al vero, che la morosità persiste
- L'avvocato che propone una inveritiera cronistoria dei fatti per ottenere un provvedimento 'inaudita altera parte'
- L'avvocato che attesta falsamente la presenza in udienza di altro difensore e trascrive a verbale le sue dichiarazioni
- L'avvocato che attesta falsamente in udienza il decesso del cliente per ottenere l'interruzione del processo
- L'avvocato che utilizza un documento di cui conosce la falsità

Art. 16:

casistica

- False dichiarazioni su insussistenza cause di incompatibilità
- Esercizio di attività commerciale individuale
- Socio di società in nome collettivo
- Socio accomandatario
- Presidente di CdA, amministratore delegato, amministratore unico
- Liquidatore di società commerciale
- Prestazione d'opera esclusiva presso cooperativa, con retribuzione fissa
- Lavoro subordinato, privato o pubblico
- Cancelliere, forze armate, notaio, sacerdote
- Mediazione e attività di promotore finanziario
- Professione di farmacista (!)

- **Art. 19 (accaparramento clientela):**
 - Divieto di acquisizione clientela con mezzi contrari a dignità e decoro
 - Divieto di corrispondere o promettere provvigioni e simili
 - Divieto di offerta generalizzata
 - Divieto di offerta personale senza richiesta
- **Art. 20 (espressioni sconvenienti ed offensive):**
 - Divieto previsto da cpc (art.89) e cp (artt. 598-599), viene esteso a tutta l'attività professionale
 - La provocazione o la reciprocità non costituisce esimente
- **Art. 21 (attività senza titolo):**
 - Uso di titolo non conseguito o esercizio attività in periodo di sospensione
 - Agevolare l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati o sospesi
 - L'utilizzo del titolo 'professore' spetta solo al docente universitario in materie giuridiche

Art. 19:

casistica

- Distribuzione di biglietti da visita con l'indicazione 'pareri gratuiti'
- Invio a cancellieri e guardie carcerarie di biglietti natalizi, con invito a ritirare dono presso minimarket
- Inserzione pubblicitaria 'studio legale cerca procacciatori d'affari con cointeressenza'
- Sistemica opera di procacciamento mediante intermediari in materia di r.c.
- Lettere circolari a soggetti sconosciuti, sollecitando patrocinio, promettendo esiti vittoriosi
- Utilizzo di procacciatori presso ospedali, carceri, uffici giudiziari
- Promesse di denaro
- Non sono illecite convenzioni con Associazioni, Enti, Sindacati, Patronati

Art. 20:

casistica

- *"l'avvocato avversario si azzarda a discettare di deontologia e di morale misurando evidentemente quella degli altri sul metro della sua, che deve essere niente di niente"*
- Riferito a scritto difensivo avversario: *"scorrettezza, malignità superiore, improbità, spregevole comportamento, falsità, grossa ignoranza del diritto"*
- ancora: *"marasma delle strabilianti tesi e controtesi che egli appella argomenti giuridici", "verbose, stucchevoli, soporifere pagine"*
- Definizione del collega avversario *"azienda agricola"* e del magistrato *"conoscenza del diritto confusa senza voglia di occuparsi della questione", "abissale vuoto culturale che anima l'autore della sentenza"*
- Rivolto ad un notaio: *"persona meschina", "ottusa moralmente", "strafottente", "irresponsabile", "bovina"*
- Pubblici schiaffeggiamenti a colleghi, clienti e terzi
- Offese a collega mediante scritte sui muri
- Comparsa in causa di divorzio: *"matrimonio truffaldino", "al rito nuziale la sposa è C.L., figlia di .. puttana (absit iniuria verbis) cioè figlia di n.n.", "evidentemente il sangue materno che scorre nelle vene ha giocato il suo brutto tiro"*

Art. 21:

casistica

- Praticante che esercita dinanzi all'A.G.
- Praticante abilitato che esercita fuori dai limiti
- Esercizio durante la sospensione: redazione ricorsi, autentica mandato, delega a sostituto, deposito comparse e memorie, mancata comunicazione a clienti
- Fornire 'copertura' a radiato o cancellato o sospeso
- Avvocato iscritto ad Albo speciale che presta opera professionale per privati
- Abuso di titolo da parte di praticante, con indicazioni equivoche su carta intestata, timbri, ecc.
- Abuso della qualifica di professore

Considerazioni finali

- La deontologia è l'essenza della professione libera: si può affermare che non esiste professione senza deontologia
- La deontologia distingue la professione libera dalle altre attività economiche:
 - L'attività imprenditoriale segue logiche di profitto
 - L'attività professionale si muove su binari etici
- In particolare, la fonte della professione forense risiede nella Carta Costituzionale (artt. 24 e 111): il diritto del cittadino alla tutela e ad un giusto processo non può essere disgiunto dal diritto ad ottenere un ceto professionale che sia adeguato non solo tecnicamente, ma soprattutto eticamente
- L'avvocato perciò possiede, contemporaneamente, una funzione costituzionale ed una funzione sociale; il controllo della sua condotta è doveroso per la salvaguardia di tali funzioni che, concorrendo alla realizzazione della giustizia, concorrono alla determinazione dell'intera società

Testi di riferimento:

- G. Alpa – Avvocato – Il Mulino – 2005
- R. Danovi (a cura di) – Codice dell'Avvocato – Giuffré – 2006
- R. Danovi – Manuale di Ordinamento Forense e deontologia – Giuffré – 2006
- R. Danovi – Manuale breve Ordinamento Forense e Deontologia – Giuffré – 2006
- R. Danovi – Il codice deontologico in Trattato pratico di Diritto Forense, vol. II - Giuffré
- R. Danovi – L'avvocato incolpato – Giuffré – 2005 – Collana Diritto e rovescio
- M. De Tilla – La professione di Avvocato, vol. I, t. 1 – Giuffré - 1998
- G. Viciconte (a cura di) – L'Avvocato e l'Europa – Giuffré - 1999